

DECRETO DIRIGENZIALE N. 662 del 28 giugno 2004

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Affidamento del servizio di preselezione dei concorrenti ad una azienda specializzata in selezione del personale relativamente ai concorsi pubblici banditi nell'anno 2002-Annullamento bando di gara

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Regionale, n.3817 del 22-12-2003, veniva approvata, unitamente al capitolato di appalto, una procedura aperta ai sensi del D.lgs. 157/95 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.23 lett.b - offerta economicamente più vantaggiosa - per l'affidamento del servizio di preselezione dei concorrenti ad aziende specializzate in selezione di personale, per un importo di Euro 1.166.666,67 oltre IVA;

- che con delibera di Giunta Regionale n.171 del 6.2.2004, veniva approvato il nuovo Capitolato di appalto relativo alla suddetta procedura per un importo di Euro 1.350.000,00 oltre IVA

- che così come stabilito nelle suindicate deliberazioni si approvava, con decreto dirigenziale n.306 del 20.02.2004, il bando di gara e si autorizzavano, al contempo, gli adempimenti connessi all'espletamento della stessa;

- che, nel corso della procedura concorsuale, un'impresa concorrente, ritenendo poco chiare talune clausole del Capitolato Speciale, sottoponeva al Responsabile del procedimento alcuni quesiti interpretativi in ordine all'espletamento della procedura concorsuale ad agli oneri derivanti dall'organizzazione logistica;

- che il Responsabile del procedimento, nel rispondere ai suddetti quesiti, forniva le seguenti interpretazioni: "1. ciascun concorso deve essere espletato in turno unico ovvero tutti i partecipanti allo stesso concorso vanno convocati nello stesso giorno ed alla stessa ora nella sede o nelle sedi individuate, tenuto conto del numero dei candidati"; "2. l'art.1.1 del Capitolato prevede anche gli oneri della Ditta partecipante in ordine all'organizzazione logistica delle preselezioni indicando comunque, quale sede principale delle prove la città di Napoli";

- che, successivamente un'altra impresa richiedeva ulteriori chiarimenti, in ordine alle su indicate clausole e, segnatamente, "1. Che cosa si intende per costo complessivo per allestimento delle postazioni di lavoro (...)" e "2. L'eventuale importo di questo costo complessivo non superiore ad 8 (otto) euro e nell'ipotesi che si riferisca al solo allestimento della singola postazione costituita da tavolini e sedia, deve intendersi a carico dell'offerente?";

- che il Responsabile del procedimento rispondeva nel senso che "1. L'importo massimo di Euro 8 per candidato, come si legge nel Capitolato si riferisce al costo di allestimento delle postazioni di lavoro per le cui indicazioni si rinvia all'art. 1.2 lett. c) del Capitolato" e che "2. il costo di allestimento ... deve intendersi a carico della ditta aggiudicataria";

- che, nel corso dell'ultima seduta della Commissione di gara tenutasi il giorno 18.6.2004, due delle imprese partecipanti precisavano nel verbale di gara che avevano presentato offerte l'una sulla base dell'interpretazione fornita dal Responsabile del procedimento ai quesiti sopra richiamati e l'altra sulla scorta del bando di gara;

- che, a questo punto, la Commissione di gara - prima di procedere all'apertura dell'offerta economica - sospendeva la seduta pubblica al fine di verificare se effettivamente erano fondati i rilievi delle imprese;

- ripresi i lavori la seduta proseguiva in segreto, ed a tal 'uopo la Commissione rilevata la fondatezza degli argomenti esposti dalle imprese, nel senso che poteva ritenersi che i chiarimenti del Responsabile avevano indotto la concorrente a presentare un'offerta non conforme alla lex specialis, e che, per altro, la normativa di cui al Capitolato si prestava ad interpretazioni non univoche, rimetteva gli atti all'Amministrazione;

CONSIDERATO

- che tale situazione determina la violazione del generale principio della par condicio tra i concorrenti e dei principi di trasparenza e imparzialità nella scelta della migliore offerta e, quindi, del contraente con la Pubblica Amministrazione;

- che appare necessario procedere all'annullamento, in sede di autotutela, della procedura concorsuale risultando prevalente l'interesse pubblico dell'amministrazione ad un corretto svolgimento della gara rispetto a quello dei concorrenti rappresentato dall'aspettativa ad una eventuale aggiudicazione della stessa;

- che, nel caso in esame, non essendo la Commissione di gara pervenuta ad alcuna aggiudicazione provvisoria, l'interesse dei partecipanti appare ancora più recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico volto al legittimo espletamento della procedura;

RILEVATO

- che le sue esposte circostanze inducono all'annullamento, in sede di autotutela, del Decreto n. 306 del 20.02.04 di approvazione del bando di gara e di tutti gli atti successivi e, conseguentemente, alla proposta, nei confronti della Giunta Regionale, di procedere, a sua volta, all'annullamento, in sede di autotutela, della procedura di gara approvata con deliberazione n.3817 del 22.12.2003 e del Capitolato Speciale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 6.2.2004;

VISTO

- la deliberazione di Giunta Regionale n.3466 del 3.06.2000;

- la circolare n.5 del 12.06.2000;

- il Decreto Dirigenziale n.582 del 28.06.2002

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Settore Provveditorato ed Economato nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del servizio medesimo

DECRETA

Per tutte le motivazioni che si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di annullare, in sede di autotutela, il decreto n. 306 del 20.02.04 di approvazione del bando di gara e di tutti gli atti successivi;

- di proporre alla Giunta Regionale di procedere all'annullamento in sede di autotutela, della procedura di gara approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.3817 del 22.12.2003 e del Capitolato Speciale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 6.2.2004,

- di inviare il presente atto al Servizio 04 - registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali - del Settore 01 Area 02 e al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per quanto di rispettiva competenza.

28 giugno 2004

Il Dirigente del Settore
Dr. L. Colantuoni